

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1550 DEL 23/09/2022

O G G E T T O

ORDINANZA DECISORIA N. 3277/2021 DEL 08.10.2021 DEL TRIBUNALE DI VICENZA RESA TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA, IL DOTT. L.V., GLI EREDI/CONGIUNTI DEL SIG. S.S. E LA COMPAGNIA ASSICURATIVA LIG INSURANCE S.A., IN TEMA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE SANITARIA.
PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1631/22

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“In data 19.09.2019 (prot. n. 93863) la sig.ra M.C., in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore E.S., ed i sigg. M.T., L.S. e S.S., in qualità di eredi/congiunti del defunto sig. S.S., notificavano all'Azienda ULSS 8 Berica, nonché al dott. L.V., dirigente medico dipendente dell'Ente, ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso avanti al Tribunale di Vicenza al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal decesso del proprio congiunto, asseritamente dovuto ad una non corretta esecuzione di un intervento neurochirurgico di asportazione di meningioma cerebrale avvenuto in data 21.06.2014 presso l'Ospedale di Vicenza.

Il ricorso in questione seguiva ad un precedente procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. (prot. n. 50694 del 05.07.2016), conclusosi con il deposito di una CTU sfavorevole all'Ente, e ad un'originaria richiesta risarcitoria formulata dai medesimi eredi/congiunti in data 21.04.2015, tempestivamente segnalata, tramite il loss adjuster Contec Srl, alla Compagnia Assicurativa LIG Insurance S.A. di Bucarest (Romania), con cui l'ex ULSS 6 (ora ULSS n. 8) aveva stipulato la polizza n. INC2000010013 per la copertura del rischio di Responsabilità Civile verso Terzi nel biennio 2014-2015.

La controversia introdotta con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. veniva iscritta al R.G. n. 4841/2019 presso il Tribunale di Vicenza e, con deliberazione n. 1568 del 16.10.2019, l'Azienda autorizzava la costituzione in giudizio, conferendo l'incarico defensionale all'avv. Pierluigi Vinci del foro di Vicenza.

L'Ente si costituiva ritualmente in giudizio, chiamando in causa, al fine di essere manlevata in caso di condanna al risarcimento, l'Assicuratore dell'Ente all'epoca dell'apertura del sinistro avvenuta nel 2015, ovvero la summenzionata Società LIG Insurance S.A. (che nel frattempo ha cambiato denominazione dapprima in “LIG Imob Investment S.r.l.” e successivamente in “International Soft Consult S.r.l., modificando anche il proprio oggetto sociale), nei cui confronti nel frattempo l'Autorità di Vigilanza rumena (ASF) aveva adottato un provvedimento interdittivo dell'esercizio dell'attività assicurativa, confermato in via definitiva dalla Corte di Cassazione rumena con decisione n. 3080 del 01.02.2020.

Detta Società, a fronte delle richieste dell'Ente di dare esecuzione al contratto di assicurazione a suo tempo stipulato e di assumere la gestione della richieste risarcitorie regolarmente denunciate sulla polizza RCT/RCO n. INC2000010013, rappresentava più volte di trovarsi nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dell'ULSS, in considerazione dell'intervenuta revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, e di fatto abbandonava la gestione dei sinistri (varie comunicazioni agli atti dell'UOC Affari Generali).

Il procedimento sommario di cognizione introdotto con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. si concludeva con l'ordinanza del 08.10.2021, rep. n. 3277/2021, con cui il Tribunale di Vicenza accoglieva le domande dei ricorrenti e condannava l'Azienda, in solido con il dipendente dott. L.V., al risarcimento del danno, così pronunciandosi:

“1. Accerta e dichiara la responsabilità dell'Azienda ULSS n. 8 Berica e del dott. L.V. nella causazione dei danni, patrimoniali e non, subiti dai ricorrenti per la morte del loro congiunto S.S. e determinati tali danni nella misura del 50% di perdita di chances di sopravvivenza dello stesso.

2. Condanna l'Azienda ULSS n. 8 Berica, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ed il dott. L.V., in via tra di loro solidale, al pagamento, per i titoli sopra considerati, della somma di € 168.250,00, per ciascuna, in favore di M. C. e della figlia E. S., dell'ulteriore somma di € 126.187,50 per ciascuno dei due genitori, L.S. e M.T., nonché di quella di € 42.617,50 in favore di S.S., il tutto da

maggiorarsi degli interessi legali a far data dalla presente pronuncia e sino al soddisfo.

3. Condanna i medesimi resistenti, sempre in via tra di loro solidale, a pagare in favore della minore E.S., a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, la somma complessiva di € 87.000,00, nonché a corrispondere a L.S., a titolo di danno patrimoniale emergente, le ulteriori somme di € 4.100,50 e di € 1.830,00, per un totale di € 5.930,50, il tutto da maggiorarsi degli interessi legali a far data dalla presente pronuncia e sino al soddisfo.

4. Rigetta ogni diversa domanda proposta in giudizio dalle parti ricorrenti.

5. Condanna la Lig Insurance S. A. (ora Lig Imob Investment s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne l'assicurata Azienda ULSS n. 8 Berica, nel rispetto delle clausole contrattuali, in ordine al pagamento delle somme da corrispondersi da parte della stessa alle parti ricorrenti.

6. Condanna i resistenti, in via tra di loro solidale, al rimborso delle spese di lite sostenute nel giudizio dalle parti ricorrenti, che liquida in complessivi € 16.286,00, di cui € 286,00 per esborsi in senso stretto ed € 16.000,00 per compenso delle prestazioni professionali del Procuratore delle stesse parti ricorrenti, oltre alle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché di quelle relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. promosso dai ricorrenti medesimi, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre alle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

7. Nulla per le spese processuali tra relative al rapporto intercorso tra la ULSS n. 8 Berica e la Lig Insurance S.A. (ora Lig Imob Investment s.r.l.).

8. Condanna la Lig Insurance S.A. (ora Lig Imob Investment s.r.l.) a tenere indenne l'Azienda ULSS n. 8 Berica per le spese di lite sostenute dall'Azienda ULSS n. 8 Berica e per quelle liquidate in favore dei ricorrenti poste a carico della predetta resistente.”

L'Ente, con deliberazione n. 1991 del 08.11.2021, acquisito il parere del proprio difensore avv. Pierluigi Vinci del foro di Vicenza, autorizzava l'impugnazione dell'ordinanza in questione e conferiva l'incarico defensionale al citato professionista, dando altresì indicazioni di formulare l'istanza di cui all'art. 283 c.p.c., allo scopo di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata; l'impugnazione con richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza veniva formalizzata in data 09.11.2021 avanti la Corte d'Appello di Venezia (R.G. n. 2231/2021) e la prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata al 18.05.2022

In pendenza del giudizio di secondo grado, in data 13.12.2021 (prot. n. 127063), il legale delle controparti provvedeva a notificare all'ULSS l'ordinanza decisoria munita di formula esecutiva.

Con ordinanza del 25.05.2022 la Corte d'Appello di Venezia si pronunciava sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, rigettandola.

In data 22.07.2022 il legale delle controparti notificava all'Ente ed al dott. L.V. atto di precetto (prot. n. 78175 del 22.07.2022) per l'importo complessivo di euro 756.002,84, oltre alle spese di registrazione ed agli ulteriori interessi di mora a decorrere dal 23 luglio 2022 fino alla data dell'effettivo saldo.

In base ai conteggi contenuti nell'atto di precetto, verificati dall'UOC Affari Generali, l'ULSS dovrà corrispondere euro 174.728,92 alla sig.ra M.C., euro 262.335,68 alla minore E.S., euro 138.344,93 al sig. L.S., euro 132.373,07 alla sig.ra M.S. ed euro 48.220,24 alla sig.ra S.S; tali importi sono comprensivi delle spese di lite, che sono state ripartite in parti uguali tra i danneggiati.

In data 14.09.2022 (prot. n. 94399) il legale delle controparti trasmetteva il decreto ex art. 320 c.c. del Giudice Tutelare del Tribunale di Vicenza del 16.08.2022, che autorizza la sig.ra M.C. a riscuotere in nome e per conto della figlia minore E.S. le somme a quest'ultima dovute in forza dell'ordinanza del Tribunale di Vicenza, da versarsi su apposito conto corrente intestato alla minore.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, considerata la nota indisponibilità della Compagnia LIG Insurance S.A., ora International Soft Consult S.r.l., ad adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dell'ex ULSS 6 (ora ULSS 8) con il contratto di assicurazione di cui polizza RCT/RCO n. INC2000010013, e preso atto dell'ordinanza del 25.05.2022 della Corte d'Appello di Venezia che ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva formulata dall'Azienda, si ritiene opportuno, al fine di scongiurare iniziative avversarie finalizzate al pignoramento dei beni aziendali e conseguenti aggravii di spesa connessi all'azione esecutiva, dare spontanea esecuzione all'ordinanza decisoria del 08.10.2021, rep. n. 3277/2021 del Tribunale di Vicenza, rinviando le azioni volte al recupero delle somme predette nei confronti della compagnia assicurativa LIG Insurance S.A., ora International Soft Consult S.r.l, ad altro provvedimento, in continuità con quanto previsto dalla deliberazione n. 1448 del 30.09.2020 e la deliberazione n. 1149 del 25.06.2021.”

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto dell'ordinanza decisoria n. 3277/2021 del 08.10.2021 del Tribunale di Vicenza, resa a definizione del procedimento R.G. 4841/2019 tra l'Azienda ULSS 8 Berica, il dott. L.V., gli eredi/congiunti del sig. S.S. e la Compagnia Assicurativa LIG Insurance S.A. (ora International Soft Consult S.r.l.);
2. di prendere atto dell'ordinanza del 25.05.2022 della Corte d'Appello di Venezia, R.G. n. 2231/2021, che ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di cui sopra;
3. di prendere atto del decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Vicenza del 16.08.2022 con cui la sig.ra M.C. è stata autorizzata ad incassare i capitali liquidati in ordinanza nell'interesse della figlia minore E.S.;
4. di dare esecuzione al provvedimento di cui al punto 1, corrispondendo euro 174.728,92 alla sig.ra M.C., euro 262.335,68 alla minore E.S., euro 138.344,93 al sig. L.S., euro 132.373,07 alla sig.ra M.S. ed euro 48.220,24 alla sig.ra S.S;
5. di dare atto che la spesa che precede è da imputarsi al bilancio sanitario anno 2022, conto 1202000026 “Fondo rischi autoassicurazione LIG”;
6. di rinviare ad altro provvedimento le iniziative volte a recuperare il credito in rilievo dall'Assicuratore rumeno LIG Insurance S.A. (ora International Soft Consult S.r.l.), in continuità con quanto stabilito con la deliberazione n. 1448 del 30.09.2020 e la deliberazione n. 1149 del 25.06.2021;
7. di pubblicare il presente provvedimento all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
